

Schema di Convenzione

***per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Office, CD-Rom e manuali
d'uso, e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la *"fornitura di Licenze d'uso Microsoft Office, CD-Rom e manuali d'uso e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni"*, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del ____;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato **"A"** (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato **"B"** (*Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore*), l'Allegato **"C"** (*Modello di Ordinativo di Fornitura*); l'Allegato **"D"** (*Corrispettivi*), l'Allegato **"E"** (*Condizioni Generali*).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato **"A"**;
 - b) **Offerta Tecnica ed Economica**: il documento di cui all'Allegato **"B"**, e, all'evenienza, anche solo Offerta Tecnica e/o Offerta Economica, per la parte di competenza;
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato **"E"**;
 - d) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura, così come stabilito nel successivo articolo 7, comma 9;
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
 - g) **Programmi Software**: i programmi software in licenza d'uso, non esclusiva, trasferibile, a tempo indeterminato, oggetto della presente Convenzione ed oltre specificati, aggiornati all'ultima versione disponibile sul mercato alla data di presentazione dell'offerta, ovvero di esecuzione dell'Ordinativo di

Fornitura;

- h) Software Assurance:** servizio di aggiornamento del Programma Software (manutenzione evolutiva) di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi;
 - i) Prodotti Software:** i CD-Rom ed i manuali d'uso, in lingua italiana, relativi ai predetti Programmi Software, oggetto della presente Convenzione ed oltre specificati, aggiornati all'ultima versione disponibile sul mercato alla data di presentazione dell'offerta, ovvero di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura di Programmi Software Microsoft Office in licenze d'uso, CD-Rom, manuali d'uso, nonché alla prestazione dei servizi connessi e alle ulteriori attività stabilite nella presente Convenzione, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire i Programmi Software in licenza d'uso, le Software Assurance ed i Prodotti Software, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, tutto nei limiti dei seguenti quantitativi massimi complessivi:
 - n. **60.000 (sessantamila) Programmi Software** in licenza d'uso non esclusiva, trasferibile, a tempo indeterminato, scelti dalle Amministrazioni tra i seguenti programmi:
 - Microsoft Office 2007 Standard, in lingua italiana,
 - Microsoft Office 2007 Professional Plus, in lingua italiana,
 - Microsoft Office 2007 Enterprise, in lingua italiana,
 - n. **20.000 (ventimila) Software Assurance** relative ai predetti programmi software:
 - Microsoft Office 2007 Standard, in lingua italiana,
 - Microsoft Office 2007 Professional Plus, in lingua italiana,
 - Microsoft Office 2007 Enterprise, in lingua italiana,
 - n. **12.000 (dodicimila) prodotti software** scelti dalle Amministrazioni tra i seguenti prodotti:
 - Cd-Rom di installazione Microsoft Office 2007 Standard, in lingua italiana,
 - Cd-Rom di installazione Microsoft Office 2007 Professional Plus, in lingua italiana,
 - Cd-Rom di installazione Microsoft Office 2007 Enterprise, in lingua

italiana,

- Cd-Rom di installazione Microsoft Office 2003 Standard, in lingua italiana,
- Cd-Rom di installazione Microsoft Office 2003 Professional, in lingua italiana,
- Manuale d'uso Microsoft Office 2007 Professional Plus, in formato cartaceo ed in lingua italiana,
- Manuale d'uso Microsoft Office 2003 Standard, in formato cartaceo ed in lingua italiana,
- Manuale d'uso Microsoft Office 2003 Professional, in formato cartaceo ed in lingua italiana.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura, e segnatamente:

- consegna, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
- assistenza in remoto e in locale, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
- gestione e manutenzione in garanzia, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel Paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico

nonché le ulteriori attività indicate nel Capitolato Tecnico, ivi incluse quelle relative ai reclami on line, al sito internet delle Convenzioni ed alla reportistica, e, comunque, ogni altra attività ed adempimento stabilito nella presente Convenzione.

Forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio e collaudi, secondo quanto stabilito nei paragrafi 7 e 8 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.

4. In ogni caso le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica ed Economica.
5. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura e nei limiti dei quantitativi

massimi sopra stabiliti, l'Amministrazione Contraente può ordinare:

- un Programma Software, con o senza Software Assurance,
 - la sola Software Assurance a condizione che l'Amministrazione Contraente abbia già in essere una copertura Software Assurance – in virtù di un preesistente contratto GOL (Listino Government Open License) stipulato fuori la presente Convenzione – e che abbia necessità di rinnovare tale servizio, sempre che tale Ordinativo di Fornitura sia inviato almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della copertura Software Assurance da rinnovare;
 - con il Programma Software potranno essere ordinati Prodotti Software nel limite massimo di un CD-Rom d'installazione e/o un manuale d'uso per ciascun Programma Software ordinato, mentre l'Ordinativo di Fornitura non potrà avere ad oggetto unicamente Prodotti software.
6. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del settimo quinto, anche ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato

3. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:
- a) n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione, qualora l'Ordinativo di Fornitura non abbia ad oggetto la Software Assurance, ovvero
 - b) n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione, qualora l'Ordinativo di Fornitura abbia ad oggetto la Software Assurance.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore e Garanzia

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
- a) garantire che i Programmi Software, la Software Assurance ed i Prodotti Software forniti ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle eventuali migliorative di cui all'Offerta Tecnica ed Economica, e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica ed Economica;
 - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che i Programmi Software, la Software Assurance ed i

Prodotti Software oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

3. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Programmi Software, la Software Assurance ed i Prodotti Software sono consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Il Fornitore garantisce la funzionalità dei Programmi Software, della Software Assurance e dei Prodotti Software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di cui al precedente articolo.
5. Nell'ambito del servizio di gestione e manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, il Servizio di Assistenza Cliente Microsoft (Sito: www.microsoft.com/Italy, Tel. 02 70398398) garantirà per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di verificare gratuitamente eventuali segnalazioni di malfunzionamenti ("bug") del prodotto e di assistere l'utente indirizzandolo con le più opportune attività atte al superamento del malfunzionamento stesso, fino ad eventuale sostituzione gratuita di componenti di prodotto nel caso di difetti inerenti il supporto Cd-Rom o la documentazione cartacea ad esso allegato; le Amministrazione Contraenti si adopereranno affinché il proprio personale esperto in informatica, laddove esistente, sia l'interfaccia del predetto Servizio di Assistenza.

Articolo 7

Consegna, collaudo, verifiche

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, per l'esecuzione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, a consegnare i Programmi Software in licenza d'uso, la Software Assurance ed i Prodotti Software richiesti, tutto come meglio descritto nel Paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel successivo comma 3, oltre che nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, ed esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.

2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna di ciascun Programma Software, Software Assurance e Prodotto Software si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, consegna “al piano”, rimozione ed asporto dell'imballaggio e verifica di funzionalità dei medesimi beni.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre il termine di n. 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dalla data di invio dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. All'atto della consegna, il Fornitore dovrà:
 - a) rilasciare una dichiarazione attestante: i) la rispondenza dei Programmi Software, Software Assurance e dei Prodotti Software consegnati alle specifiche descritte nell'Offerta Tecnica e ai requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, ii) l'originalità e la integrità dei Programmi Software, della Software Assurance e dei Prodotti Software consegnati;
 - b) redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione, nel quale dovranno essere indicati: la data di invio dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero dei Programmi Software e/o della Software Assurance e/o dei Prodotti Software oggetto del verbale, il numero dei Programmi Software e/o della Software Assurance e/o dei Prodotti Software oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; in alternativa al predetto verbale, il Fornitore potrà utilizzare il Documento di Trasporto purché in esso siano riportati tutti i predetti dati.
5. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma 4, i Programmi Software, la Software Assurance ed i Prodotti Software forniti verranno sottoposti dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore e previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, a verifica di funzionalità e di rispondenza con quanto dichiarato dal Fornitore ai sensi del precedente comma 4, lettera a).

Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei Programmi Software e/o della Software Assurance e/o dei Prodotti Software oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il

caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

L'Amministrazione Contraente, comunque, potrà procedere a predetta verifica anche in assenza del Fornitore.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di verifica, controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.

In caso di esito negativo della verifica, quindi qualora il Programma Software o il Prodotto Software consegnato non sia rispondente alle specifiche descritte nell'Offerta Tecnica, nonché ai requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, ovvero non sia originale od integro, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, a sostituire un nuovo Programma Software e/o Software Assurance e/o Prodotto Software entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6. Anche il Programma Software /o Software Assurance e/o il Prodotto Software in sostituzione verrà sottoposto a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detta verifica, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto di fornitura.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 8

Servizi connessi e reportistica

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza in remoto e in locale per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e, in particolare, nel Paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza in remoto e in locale mediante l'attivazione di un apposito Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di:

- informazioni sulla Convenzione, sulle modalità di ordine e di consegna,
- assistenza tecnica,
- ricezione e smistamento ordini,
- informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento,
- informazioni sullo stato delle consegne,

comunicare attraverso il numero telefonico dedicato e/o il numero di fax dedicato e/o l'indirizzo e-mail dedicato.

Il predetto Call Center è attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione delle domeniche e festivi, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Pertanto, qualora la richiesta di assistenza pervenga oltre i predetti orari, la richiesta medesima si intenderà ricevuta dal Call Center alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste di intervento, apertura e chiusura delle chiamate, vale quanto stabilito nel Paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

In ogni caso, a ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento nei termini e modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Con riferimento alla reportistica, il Fornitore, in relazione ad ogni singola fornitura e per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, dovrà svolgere le attività di cui al Paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, con le modalità e termini ivi indicati, fornendo a Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.
4. La Consip S.p.A., in ogni caso, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “*Information Technology*”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio.
6. Il Fornitore dovrà comunque fornire alla Consip S.p.A la reportistica mensile relativa agli “Ordini di Prodotti in Convenzione” e “Ordini chiusi”, come meglio descritti nell'Appendice del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Con riferimento ai livelli di servizio, il Fornitore dovrà svolgere le attività contrattuali nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, richiamati nel paragrafo 9 del medesimo Capitolato Tecnico.

Articolo 9

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto pari a __, __% (_____ per cento):
 - a) al prezzo di ciascun Programma Software, con o senza Software Assurance, e al prezzo della sola Software Assurance, risultanti dal Listino Microsoft GOL, in vigore al 1° febbraio 2007, di cui al Capitolato Tecnico, ovvero al prezzo al ribasso migliorativo per le Amministrazioni (quindi, esclusivamente quelli inferiori rispetto ai prezzi del predetto Listino) risultante da versioni e/o aggiornamenti successivi del predetto Listino, IVA esclusa, ad eccezione degli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni rientranti nelle categorie indicate nel Paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico per i quali la predetta percentuale di sconto verrà applicata al prezzo di ciascun Programma Software risultante dal Listino Microsoft Open Education fascia B, in vigore al 1° febbraio 2007, di cui al Capitolato Tecnico, ovvero al prezzo al ribasso migliorativo per dette Amministrazioni

(quindi, esclusivamente quelli inferiori rispetto ai prezzi del predetto Listino) risultante da versioni e/o aggiornamenti successivi del predetto Listino, IVA esclusa

- b) al prezzo di ciascun Prodotto Software risultante dal Listino Microsoft Disk & Doc, di cui al Capitolato Tecnico, ovvero al prezzo al ribasso migliorativo per le Amministrazioni (quindi, esclusivamente quelli inferiori rispetto ai prezzi del predetto Listino) risultante da versioni e/o aggiornamenti successivi del predetto Listino, IVA esclusa.

Pertanto, all'atto della stipula del presente atto e salvo modifiche migliorative dei predetti Listini, i prezzi unitari, IVA esclusa, dei Programmi Software, con o senza Software Assurance, della Software Assurance e dei Prodotti Software oggetto della presente Convenzione sono indicati nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "E", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

2. Il prezzo unitario di ciascun Programma Software, in licenza d'uso a tempo indeterminato, non esclusiva, trasferibile, con o senza Software Assurance, e/o il prezzo unitario di ciascun Software Assurance e/o il prezzo unitario di acquisto di ciascun Prodotto Software, sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività contrattuale.
3. Il Fornitore si obbliga a recepire eventuali modifiche al ribasso dei prezzi dei Listini - nel corso della durata della presente Convenzione - e quindi di applicare le percentuali di sconto di cui al precedente comma 1, ai predetti prezzi migliorativi per l'Amministrazione Contraente.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla Data di Accettazione e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a n. 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
5. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno l'Ordinativo di Fornitura *on line*, il Fornitore applicherà uno sconto pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo complessivo dell'Ordinativo di Fornitura.

6. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma (se inserita sarà seguita dai successivi commi 7, 8 e 9)]* Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
7. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto, la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro n. 10 (dieci) giorni dalla stipula.
8. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 7, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 4; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
9. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale

compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di ritardo e/o mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative all'Ordinativo di Fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Fornitura emesse dalla medesima Amministrazione.

Articolo 10

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgolacinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o la prestazione del servizio di consegna in modo difforme dalle disposizioni stabilite nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura.

2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei beni oggetto di verifica negativa, di cui al precedente articolo 7, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o la prestazione del servizio di consegna in modo difforme dalle disposizioni stabilite nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura.

3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:

a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 6,

b) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Consip S.p.A.,

il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

4. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai n. 5 (cinque) Giorni lavorativi previsti per la chiusura del reclamo *on line*, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00).
5. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e Allegati, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le suddette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con Istituto

bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip, con cadenza annuale, soltanto a seguito della ricezione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione) emessi dalle singole Amministrazioni contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 51.700,00= (cinquantunomilasettecento/00) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con Istituto bancario/assicurativo.

Articolo 12

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 6;
 - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - c) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche di quanto oggetto

delle forniture.

3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di quanto oggetto della presente Convenzione non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.

Articolo 13

Divieto di Subappalto

[da inserire se il subappalto non è dichiarato in offerta]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Subappalto

[da inserire se il subappalto è dichiarato in offerta]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese *[se già indicate in sede di offerta]*:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 14

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio Generale, il Responsabile del Servizio Nazionale, nonché i Responsabili del Servizio Provinciale, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 6.2.3 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 15

Fuori produzione

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un Programma Software o un Prodotto Software oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di “*fuori produzione*” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione di “fuori produzione” del produttore Microsoft, nonché
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Solo all’esito della verifica di detta documentazione da parte di Consip S.p.A., il Fornitore è esonerato dalla fornitura del Programma Software o del Prodotto Software dichiarato “*fuori produzione*”, eventualmente sostituendolo con altro con funzionalità almeno pari a quello sostituito.

Articolo 16

Evoluzione tecnologica

3. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
4. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.; solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
5. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 17

Titolarità delle licenze e proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la titolarità della licenza d'uso dei Programmi Software e la proprietà dei Prodotti Software a partire dalla Data di Accettazione della fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 5; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai Programmi Software e/o Prodotti Software forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 18

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, consegna, collaudo, verifiche); Articolo 8 (Servizi connessi e Livelli di Servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Fuori produzione); Articolo 17 (Titolarità delle licenze e proprietà dei prodotti); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami *on-line* e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 13 (Condizioni

e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____